



considerato che il debitore, in quanto sovraindebitato ai sensi dell'art. 2, lett. 'c', CCII, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1, 2, 268 CCII, atteso che, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 437.014,81 come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente essendo titolare di un reddito mensile netto pari ad € 1.900,00 e di un patrimonio immobiliare stimato in € 28.968,78; inoltre il ricorrente risulta proprietario di un'autovettura modello Lancia Y il cui valore di mercato ammonta ad € 6.000,00 ed è titolare di due conti correnti, uno bancario e uno postale, per un saldo attivo complessivo pari ad € 73.85;

dato atto che il nucleo familiare è composto oltre che dal ricorrente, dalla moglie [ ] [ ] la quale percepisce un reddito di circa € 1.700,00 al mese in qualità di insegnante di Scuola dell'infanzia, di cui versa a favore del proprio coniuge la quota di € 500,00 mensili per il sostenimento della pregressa rottamazione ed € 250,00 quale cessione volontaria Fiditalia Spa; la signora [ ] si impegna a versare ulteriori € 230,00 ai fini della procedura; mentre l'altro parente che risulta dalla certificazione in atti [ ] figlia del [ ] percepisce uno stipendio medio netto mensile di € 1.500,00 in qualità di dipendente della radio RTL 102.5: tale reddito, tuttavia, viene escluso dalla procedura in quanto questa vive a Milano e paga un canone di locazione di € 650,00, oltre alle spese condominiali ed utenze;

i dati di fatto innanzi evidenziati certificano, quindi, l'impossibilità per la parte ricorrente di procurarsi, entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), così risultando dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa aprirsi la procedura di liquidazione controllata;

precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, è quantificato dal gestore in € 2.757,77 di cui € 2.337,77 per spese familiari ed € 420,00 per l'esercizio della sua attività imprenditoriale, restando, quindi, a disposizione dei creditori la somma di € 642,23 mensili per tredici mensilità e l'autovettura modello [ ], oltre al patrimonio immobiliare, e che l'importo così determinato è, peraltro, in linea con i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà

moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;

la cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacchè i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.

osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

--

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi;

nomina liquidatore la dott. ssa Daniela Stranges, che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;

ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione (ad eccezione di che sono lasciati nella disponibilità della parte ricorrente sino

alla liquidazione degli stessi) il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;

dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;

dispone che il liquidatore:

- a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_19\\_4.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chiedi la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;  
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 642,23 (relativa a tredici mensilità): la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, 03.02.2025

Il Presidente est.  
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi